

PROCEDURA GESTIONE SEGNALAZIONI NEL CONTESTO LAVORATIVO – D.LGS. 24/2023 (CD. DECRETO WHISTLEBLOWING)

Il Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 (cd. Decreto Whistleblowing), in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, ha innovato la disciplina a tutela di soggetti che effettuano segnalazioni di violazioni di condotte illecite di cui si viene a conoscenza nel contesto lavorativo.

Soggetti segnalanti

In particolare, tale Decreto Legislativo ha precisato che i soggetti segnalanti possono essere tutti coloro che effettuano una segnalazione in merito a “violazioni” acquisite nell’ambito del proprio “contesto lavorativo” in quanto legati da un rapporto di lavoro /professionale/di tirocinio con la Società: es. dipendenti, amministratori, consulenti, stagisti, ecc.

Violazioni oggetto di segnalazione

Le violazioni oggetto di segnalazione devono riguardare **illeciti (commessi o di cui si sospetta fondatamente la prossima commissione) di carattere civile, penale, amministrativo, contabile o relativo a specifici “settori”** (ad es. violazioni in materia di d.lgs. 231/2001, in materia di appalti pubblici, di sicurezza dei trasporti, di tutela dell’ambiente, di protezione dei consumatori, di prevenzione del riciclaggio, di tutela dei dati personali, di protezione dei consumatori, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, di concorrenza e aiuti di Stato).

Il Decreto Whistleblowing non trova applicazione per le contestazioni, rivendicazioni o richieste di carattere personale che attengono ai propri rapporti individuali di lavoro o ai rapporti di lavoro con il proprio superiore gerarchico; pertanto, tali Segnalazioni non verranno trattate ai sensi della presente Procedura.

Il segnalante è invitato ad effettuare segnalazioni che siano il più possibile circostanziate e offrano il maggior numero di elementi, al fine di consentire lo svolgimento delle dovute verifiche e il conseguimento di adeguati riscontri.

Sono da ritenersi effettuate in mala fede le segnalazioni che si dovessero rivelare volutamente futili, false o infondate, con contenuto diffamatorio o comunque aventi ad oggetto informazioni deliberatamente errate o fuorvianti, al solo scopo di danneggiare la Società, il segnalato o altri soggetti interessati dalla segnalazione. In tal caso, la Società si riserva di attuare adeguate azioni – anche mediante l’adozione di idonee sanzioni disciplinari – nei confronti del segnalante.

Tutela degli autori delle segnalazioni

Il D.lgs. 24/2023, nel prevedere appositi canali (interne ed esterni) per l'effettuazione di segnalazioni in merito ad asserite violazioni nel cd. contesto lavorativo, ribadisce e rafforza i principi di tutela degli autori delle segnalazioni confermando il divieto e la repressione di ogni forma di ritorsione – in particolare sul piano lavorativo - verso l'autore della segnalazione. In particolare sono vietati i seguenti atti/comportamenti:

- ✓ licenziamento;
- ✓ mutamento di funzioni, cambiamento di sede, modifica dell'orario di lavoro;
- ✓ misure disciplinari;
- ✓ qualsiasi forma di discriminazione.

La gestione del canale di segnalazione interna

TEB Spa, al fine di garantire quanto più possibile la riservatezza del segnalante e di tutelare quest'ultimo da ogni forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, hanno attivato ai sensi del Decreto Whistleblowing un canale di Segnalazione interna, tramite la Piattaforma "My Whistleblowing" (accessibile dal sito web di TEB, all'interno della sezione Whistleblowing), che consente l'invio in modalità informatica di segnalazioni e garantisce, anche tramite crittografia, la riservatezza del segnalante e delle persona coinvolte nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Al segnalante, al momento dell'accesso alla piattaforma, viene assegnato un profilo di utente univoco, che consente l'accesso tramite login/password ad un'area personalizzata entro cui può:

- creare una nuova segnalazione, in modalità nominativa o anonima (in quest'ultimo caso non sarà mai possibile risalire all'identità del segnalante). In ogni caso la piattaforma, tramite strumenti di crittografia, consente di mantenere la riservatezza sull'identità del segnalante separando il contenuto della segnalazione dall'identità del segnalante;
- accedere a tutte le sue precedenti segnalazioni (storicizzate nel sistema e non cancellabili);
- visualizzare gli aggiornamenti di stato dell'istruttoria, e le notifiche di messaggi;
- partecipare alle chat collaborative con il Gestore;
- accedere alla segnalazione per eventuale modifica e/o aggiunta di informazioni e documenti (operazione non più possibile una volta chiusa l'istruttoria da parte del gestore).

Le segnalazioni, come indicato dall'art. 4, comma 5, del d.lgs. 24/2023, vengono ricevute esclusivamente dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (di seguito anche RPCT o Gestore), il quale, tramite la piattaforma (alla quale accede con proprie credenziali):

- rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione e mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante (alla quale può richiedere, se necessario, delle integrazioni). Il sistema consente una comunicazione diretta tra Segnalante e gestore tramite una chat interna riservata e anonima;
- dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute effettuando le necessarie verifiche (anche richiedendo, se necessario, elementi ulteriori al segnalante);
- fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento.

Qualora la segnalazione dovesse riguardare condotte rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 il Gestore provvederà ad inoltrarla, per le necessarie valutazioni, all'Organismo di Vigilanza della Società.

La segnalazione e la relativa documentazione è conservata per il tempo necessario al relativo trattamento. In ogni caso, il sistema prevede, in conformità con la normativa (art. 14 del d.lgs. 24/2023), un tempo di archiviazione massimo di 5 anni (pertanto un automatismo di cancellazione si attiva alla scadenza del quinto anno dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione).

La protezione dell'identità del segnalante è garantita "by design" dall'architettura dell'applicazione. Nel corso della compilazione della segnalazione il segnalante viene informato tramite l'informativa privacy circa le modalità di trattamento dei dati da parte dell'azienda destinataria della segnalazione, quale titolare del trattamento dei dati. L'informativa privacy è accessibile dal Segnalante tramite menù a tendina. La presa visione dell'informativa privacy è vincolante per l'invio della segnalazione.

A seguito dell'attivazione del canale di segnalazione interna, viene meno l'operatività dei canali finora in uso per la raccolta e la gestione delle segnalazioni di condotte illecite ai sensi della precedente legge sul cd. whistleblowing (L. 179/2017 sopracitata) e di violazioni del Codice Etico Aziendale e della normativa in materia di anticorruzione e di responsabilità ex d.lgs. 231.

Canali di segnalazione esterna

Il Decreto Whistleblowing prevede che la persona segnalante possa effettuare una segnalazione esterna utilizzando i canali messi a disposizione dall'ANAC, qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

- il canale di segnalazione interno di cui sopra non dovesse risultare attivo;
- è già stata effettuata una segnalazione interna e questa non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito o che la stessa possa determinare il rischio di ritorsione;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La segnalazione esterna viene acquisita dall'ANAC mediante i seguenti canali:

- piattaforma informatica;
- segnalazioni orali;
- incontri diretti fissati entro un termine ragionevole.

Con particolare riferimento all'utilizzo della piattaforma informatica, la stessa è fruibile sul sito web dell'ANAC e garantisce, tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, delle persone menzionate nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Ricevuta una segnalazione, l'ANAC:

- fornisce avviso alla persona segnalante entro 7 (sette) giorni;
- mantiene le interlocuzioni con il segnalante;
- dà diligente seguito alla segnalazione;
- fornisce riscontro al segnalante entro tre mesi e, in tale momento o successivamente, comunica allo stesso l'esito finale.

15 dicembre 2023

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

Gian Battista Scarfone
